

ALLEGATO 1.b

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE COMUNI DI BOVEZZO, CAINO, CONCESIO, MARCHENO, PEZZAZE, SAREZZO, VILLA CARCINA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art.01 – Oggetto e definizioni.....	2
Art.02 – Disposizioni legislative.....	2
Art.03 – Struttura della gara	3
Art.04 - Valore	4
Art.05 – Durata	5
Art.06 – Variazione dell'importo e revisione del corrispettivo	5
Art.07 – Rischi da interferenza.....	6
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art.01 - Destinatari.....	6
Art.02– Finalità, caratteristiche delle prestazioni, modalità di esecuzione del servizio.....	6
TITOLO III - PERSONALE.....	8
Art.01 – Compiti dell'assistente all'autonomia	8
Art.02 – Requisiti del personale	9
Art.03 – Coordinatore	10
Art.04 - Rapporti con il personale.....	10
TITOLO IV – RAPPORTI CONTRATTUALI ED ECONOMICI.....	11
Art.01 - Obblighi e oneri dell'aggiudicatario.....	11
Art.02 - Verifiche e controlli tecnico-operativi	11
Art.03– Modalità di rendicontazione delle prestazioni	11
Art.04 - Corrispettivi e pagamenti.....	11
Art.05– Sede operativa	11
Art.06 – Subappalto	12
Art.07 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art.08 – Polizze assicurative	12
Art.09 – Inadempienze e penalità	12
Art.10 – Risoluzione del contratto e recesso	13
Art.11 – Spese di contratto, di registro e accessorie	13
Art.12 – Trattamento di dati personali e sensibili.....	13
Art.13 – Controversie	14
Art.14 – Disposizioni finali.....	14

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.01 - Oggetto e definizioni

Il presente accordo quadro ha per oggetto il servizio di Assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità residenti nei comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado e servizi educativi 0/6, anche situati al di fuori del territorio comunale.

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti vengono così definite:

A) I Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina quali Committenti;

B) L'operatore economico che si aggiudicherà la procedura di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto quale Aggiudicatario.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a) **Stazione Appaltante**: Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia" - sede distaccata territoriale di Valle Trompia;
- b) **Amministrazione Aggiudicatrice**: Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina articolati in tre lotti coordinati ciascuno da un ente capofila, come nel prosieguo specificato;
- c) **Fornitore/Aggiudicatario/Appaltatore**: l'Impresa aggiudicataria della procedura aperta, suddivisa in lotti autonomamente funzionali che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Centro/Punto Ordinante**: ciascun singolo Comune appartenente al lotto, che può procedere autonomamente alla emissione degli appalti specifici per la stipula di contratti attuativi dell'Accordo Quadro al quale lo stesso aderisce.
- e) **Offerta tecnico-economica**: il documento contenente la proposta tecnico-economica formulata in sede di gara dal fornitore richiamata nel presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo;
- f) **Documentazione di gara**: il bando e i relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- g) **Accordo Quadro**: il presente atto comprensivo degli allegati, nonché dei documenti ivi richiamati. ;
- h) **Contratti di fornitura**: i contratti - attuativi del presente Accordo Quadro stipulati con il Fornitore aggiudicatario dell'appalto specifico, che si perfezionano con la ricezione, da parte del Fornitore, dell'ordine di fornitura. Ciascun Punto Ordinante determinerà di volta in volta l'ordinativo di fornitura, ossia la singola commessa di affido in esecuzione del presente Accordo Quadro con l'indicazione dell'esatto quantitativo di servizio (consistente nella specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie richieste, che dovranno rendersi in maniera conforme alle prescrizioni del presente capitolato da leggersi in combinato disposto con l'offerta tecnica e economica di gara) e la definizione dei luoghi di consegna, nel rispetto del massimale generale fissato dal presente Accordo Quadro. Ne consegue che i singoli comuni saranno vincolati agli ordinativi richiesti solo a seguito e nei limiti della stipula dei suddetti contratti attuativi. I contratti attuativi sono stipulati, di norma, in forma elettronica e per via telematica.

Art.02 – Disposizioni legislative

L'affidamento del Servizio di assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità, in quanto il servizio rientra tra gli elencati nell'allegato IX del codice dei contratti, è disciplinato da quanto disposto D.Lgs. 50/2016 come meglio definito nel successivo art. 3 "Struttura della gara".

L'affidamento, da aggiudicare mediante accordo quadro, del Servizio di assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità, avviene mediante procedura aperta, utilizzando esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 3. D.Lgs. 50/2016.

Il servizio oggetto dell'affidamento rientra nell'ambito dei servizi alla persona ed è pertanto regolato dalla seguente normativa:

- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.lgs 81 del 2008;
- R.D. 2440/1923;
- R.D. 827/1924;
- L. 104/1992;
- L. 328/2000;
- L. 170/2010;
- L. 53/2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- D.P.C.M. del 30.03.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 Novembre 2000 n. 328";
- Circolare Miur n. 3390 del 30 novembre 2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap";
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", in particolare gli artt. 5 e 6, così come modificati dall'articolo 31 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15;
- L.R. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti attualmente in vigore;
- Direttiva Ministeriale n. 27/2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" ;
- Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.";
- L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- D. Lgs. 66 del 13.04.2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" modificato dal D. Lgs. 96/2019;
- D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017, "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007"
- D.G.R. n. XI/3163 del 26/05/2020 e la D.G.R. n. XI/5139 del 02/08/2021, integrative della DGR 6832, ed il Decreto n. 5654 del 28/04/2022, attuativo della DGR 5139/2021;
- Ulteriori disposizioni normative vigenti in materia non espressamente richiamate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella normativa vigente.

Art.03 – Struttura della gara

Accordo Quadro

Il servizio oggetto dell'appalto è un servizio altamente flessibile e variabile a seconda delle procedure di certificazione rilasciate dai servizi specialistici competenti riferito a persone in costante evoluzione: durante i diversi anni scolastici e nel passaggio di ciclo, possono verificarsi significativi cambiamenti nei bisogni e nelle competenze di ciascun alunno con disabilità, comprese nuove ed eventuali certificazioni di alunni non conosciuti né ipotizzabili ad oggi. L'elevata variabilità di questo servizio rende incerta una programmazione a medio e lungo termine, rendendo necessari degli step di valutazione intermedi almeno annuali, per avere una situazione più precisa delle necessità.

Per permettere una maggiore flessibilità nella gestione della commessa, nel solo e esclusivo perseguimento del pubblico interesse, si è pertanto valutato di procedere all'appalto di servizi ricorrendo all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n.50 del 2016.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli

contratti attuativi aventi ad oggetto la fornitura del servizio, secondo le caratteristiche specificate negli atti di gara, da leggersi in combinato disposto con l'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che diverrà vincolante, sino alla concorrenza dell'importo massimo del lotto. Resta inteso che il massimale ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dei punti ordinanti.

Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la commessa viene articolata suddivisione tre lotti funzionali, funzionalmente autonomi, organizzati in perimetri geografici circoscritti, per permettere una maggiore efficacia degli interventi in considerazione delle economie di scala derivanti dalla gestione unitaria del servizio di coordinamento e delle risorse di personale da incaricare, soprattutto nelle scuole a bacino sovra-comunale.

La gara è articolata in requisiti e criteri uniformi condivisi per permettere una maggiore omogeneità del servizio nei territori limitrofi. Non sono posti limiti al numero di lotti a cui ciascun operatore economico possa partecipare ed ai lotti che possano essere aggiudicati ad un solo offerente. Per ciascun lotto è individuato un Comune capofila con che si occuperà della stipula dell'accordo quadro per il lotto di pertinenza e che coordinerà, in collaborazione con gli enti ad esso afferenti, i profili contabili amministrativi dell'esecuzione della commessa.

L'ambito di esecuzione del servizio verrà suddiviso nei seguenti lotti e relativi capofila:

- lotto n. 1: Comuni di Marcheno e Pezzaze con capofila il comune di Marcheno
- lotto n. 2: Comuni di Sarezzo e Villa Carcina con capofila il comune di Sarezzo
- lotto n. 3: Comuni di Bovezzo, Caino e Concesio con capofila il comune di Bovezzo

Ciascun Comune, pertanto, diverrà punto ordinante per gli ordinativi del proprio territorio e provvederà ad avviare i conseguenti contratti applicativi singolarmente con l'aggiudicatario, nell'ambito del proprio accordo quadro.

Art.04 – Valore

Il valore complessivo a gara, calcolato sulle prestazioni stimate, comprensivo di tutti i servizi compresi nel seguente capitolato d'appalto, inclusi l'assicurazione e i costi del lavoro è pari a € 5.996.222,31, così suddiviso nei singoli lotti:

LOTTO	COMUNE	ORE STIMATE PER L'INTERO PERIODO	IMPORTO NEGOZIABILE IVA esclusa	ONERI SICUREZZA IVA esclusa	IMPORTO VALORE APPALTO – IVA esclusa
LOTTO 1	MARCHENO	36.000	744.120,00 €	0,00 €	744.120,00€
	PEZZAZE	7.200	148.824,00 €	0,00 €	148.824,00€
	Totale	43.200	892.944,00 €	0,00 €	892.944,00€
LOTTO 2	SAREZZO	96.708	1.998.954,36€	0,00€	1.998.954,36€
	VILLA CARCINA	36.843	761.544,81€	0,00€	761.544,81€
	Totale	133.551	2.760.499,17€	0,00€	2.760.499,17€
LOTTO 3	CONCESIO	70.800	1.459.436,00€	4.000,00€	1.463.436,00€
	BOVEZZO	29.522	606.219,74€	4.000,00€	610.219,74€
	CAINO	13.020	267.123,40€	2.000,00€	269.123,40€
	Totale	113342	2.332.779,14€	10.000,00€	2.342.779,14€

Al fine di consentire agli operatori economici di conoscere il valore pregresso del servizio e di presentare un'offerta tecnico-economica seria, affidabile e consapevole, si riporta di seguito una tabella riepilogativa relativa allo storico, con riferimento all'ultimo triennio scolastico suddiviso per ciascun Comune:

LOTTO 1	a.s. 2020 - 2021			a.s. 2021-2022			a.s. 2022-2023 previsione		
COMUNE	Alunni	Tot ore Settimana a	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.
MARCHENO	12	163	4690	158	169	5909	15	224	8100
PEZZAZE	4	50	1580	4	50	1670	4	40	1400
Totale lotto 1	16	213	6270	162	219	7579	19	264	9500

LOTTO 2	a.s. 2020 - 2021			a.s. 2021-2022			a.s. 2022-2023 previsione		
COMUNE	Alunni	Tot ore Settimana a	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.
SAREZZO	34	439	11882	38	469	14983	47	580	19000
VILLA CARCINA	20	212	6735	20	212	7248	25	262	9194
Totale lotto 2	54	651	18617	58	681	22231	72	842	28194

LOTTO 3	a.s. 2020 - 2021			a.s. 2021-2022			a.s. 2022-2023 previsione		
COMUNE	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.	Alunni	Tot ore Settimana	Totale ore a.s.
CONCESIO	33	465	15169	39	508	16566	39	573	18732
BOVEZZO	14	187	6732	14	200	7200	16	217	7812
CAINO	4	60	1309	6	83	3680	7	91	3227
Totale lotto 3	51	712	23210	59	791	27446	62	881	29771

Art.05 - Durata

La durata presente appalto è di 4 anni scolastici, con avvio del servizio dal 01/09/2023 al 31/08/2027, fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al precedente Art. 4, prevedendo in corso d'appalto che l'aggiudicataria stipuli contratti applicativi con i singoli Committenti in base alle specifiche necessità.

Pertanto il contratto scadrà automaticamente e senz'altra formalità al termine dell'anno scolastico 2026/2027, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa in merito. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile per il lotto di cui al precedente Art. 4, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 12, del D. Lgs. 50/2016, al ricorrere dei relativi presupposti. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale i punti ordinanti potranno affidare i singoli appalti specifici.

Art.06 – Variazione dell'importo e revisione del corrispettivo

Il corrispettivo non è soggetto a revisione. Su richiesta dell'appaltatore è ammessa unicamente la revisione in occasione di eventuali rinnovi o nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.

La richiesta di revisione, soggetta al termine perentorio di presentazione al Committente entro i tre mesi successivi alla sottoscrizione dei rinnovi o dei nuovi contratti, deve illustrare dettagliatamente

gli effetti sul prezzo del servizio generati dall'aumento del costo del personale imposto all'Organizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art.07 – Rischi da interferenza

Relativamente ai rischi da interferenza, ciascun Committente ha elaborato un DUVRI preliminare, allegato al Progetto di servizio, cui si rinvia. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono specificati al punto: **Titolo1 - Art.04 – Valore** oltre a Iva per tutta la durata del contratto.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.01 - Destinatari

Sono beneficiari delle prestazioni i bambini e gli studenti:

- residenti in uno dei Comuni Committenti
- che sono in possesso del riconoscimento della condizione di disabilità e della diagnosi funzionale attestante il bisogno di assistenza all'autonomia personale rilasciati dai servizi specialistici competenti ai sensi della normativa vigente;
- frequentanti servizi per la prima infanzia, scuole di ogni ordine e grado e/o servizi, progetti e interventi valutati funzionali ad integrazione del progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000;

Art.02– Finalità, caratteristiche delle prestazioni, modalità di esecuzione del servizio

1 - Finalità

Il servizio di assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità opera, attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali, per favorirne l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale. E' costituito dal complesso delle prestazioni di natura sociale, assistenziale-educativa e degli interventi volti alla realizzazione del P.E.I. (progetto educativo individualizzato) in ambito scolastico e del progetto individualizzato in ambito extra-scolastico.

2 - Caratteristiche delle prestazioni

Il servizio di assistenza all'autonomia si considera pertanto declinato in due principali dimensioni:

- il servizio erogato in ambito scolastico;
- il servizio erogato a livello territoriale, sia afferente a progettualità specifiche previste nel progetto individualizzato che ad eventuali attività estive.

In ambito scolastico, il servizio è orientato ad interventi di natura assistenziale-educativa e relazionale dell'alunno e del bambino, promuovendo l'autonomia, la comunicazione e le relazioni sociali, nonché l'acquisizione di abilità. Si sostanzia in tutte le attività necessarie a garantire agli alunni con disabilità un'effettiva integrazione scolastica per quanto di competenza dell'ente locale.

È altresì possibile, se espressamente previsto nel PEI e nel progetto individualizzato, prevedere l'affiancamento dello studente nel percorso scuola-casa e viceversa al fine di promuovere l'acquisizione di autonomie di spostamento dell'alunno con disabilità.

In ambito extra scolastico, l'intervento è orientato a realizzare, in periodi di sospensione della frequenza scolastica o comunque al di fuori del tempo scuola, interventi condivisi con il servizio sociale professionale e previsti nel progetto individualizzato, atti a garantire la continuità relazionale ed educativa.

Viene erogato attraverso l'attività di assistenti all'autonomia personale per garantire:

- la possibilità di frequenza di bambini e ragazzi in condizione di disabilità alle eventuali attività estive che si inseriscono nella rete dell'offerta delle opportunità aggregative, di animazione, sportive ed educative promosse dai servizi scolastico-educativi e sociali, dall'associazionismo, dalle realtà del privato sociale profit e non profit, differenziandosi per ubicazione sul territorio, fasce di età, tipologia di attività.
- un'adeguata qualità di vita nonché l'integrazione sociale nel contesto di appartenenza facendo riferimento ad un progetto individualizzato.

Le prestazioni comprendono pertanto attività svolte all'interno dei plessi scolastici e/o a domicilio, se espressamente richiesto dal Committente, attività integrative sul territorio e le verifiche annuali per ciascun Comune, volte a monitorare l'andamento del servizio, come meglio dettagliate nel **Titolo II –**

Organizzazione del servizio- art.2.4. Si specifica che, eventuali oneri relativi a spostamenti e pasti per gli operatori impiegati nel servizio non potranno essere posti a carico dei Committenti.

Il servizio deve essere strutturato in base alle connotazioni del contesto in cui si realizza e alle caratteristiche proprie delle situazioni di disabilità e dei bisogni individuali di ogni singolo destinatario.

Le prestazioni devono essere strutturate tenendo conto:

a) del panorama dei contesti scolastici ed extra-scolastici:

- ✓ Servizi educativi 0 – 6 anni
- ✓ scuole primaria e secondaria di primo grado
- ✓ Scuola secondaria di secondo grado
- ✓ Attività integrative afferenti al progetto individualizzato presso contesti territoriali, domiciliari e luoghi individuati all'interno della rete dell'offerta delle opportunità aggregative, di animazione, sportive ed educative promosse dai servizi scolastico-educativi, sociali, dall'associazionismo, dal privato sociale profit e no profit.

b) delle diverse situazioni di disabilità e dei bisogni individuali, tenendo conto delle necessità derivanti dagli eterogenei fabbisogni di assistenza, dai diversi contesti d'intervento e dalle specifiche competenze ed esigenze formative che ne derivano.

3 - Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni sono svolte di norma presso gli Istituti Scolastici/formativi e presso i centri prima infanzia 0/6, fatto salvo specifiche situazioni comunicate dall'Assistente Sociale referente per il caso.

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'avvio del servizio a partire dal giorno 01/09/2023, secondo il calendario scolastico-educativo comunicato dal servizio sociale comunale.

Il Servizio di Assistenza all'autonomia personale dovrà essere garantito durante tutte le giornate di apertura dei servizi educativi 0/6 e degli istituti scolastici; è sospeso nei periodi di chiusura delle strutture, anche per eventuali circostanze straordinarie e non prevedibili ad inizio anno scolastico. Lo svolgimento delle prestazioni in ambito extra-scolastico sarà definito secondo una specifica programmazione individualizzata, concordata con l'Assistente Sociale comunale.

Le prestazioni dovranno essere fornite di norma dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 18.30, con articolazione specifica per ciascuna situazione in base al PEI, alle esigenze degli Istituti Scolastici/Formativi ed in accordo con l'Assistente Sociale comunale. Agli operatori potranno essere assegnate più sedi di servizio differenti, site anche in Comuni diversi, in base all'assegnazione dei casi effettuata in accordo tra Coordinatore ed Assistente Sociale Comunale.

A seguito dell'aggiudicazione e prima dell'avvio di ogni anno scolastico, l'assistente sociale comunale provvederà alla presentazione dei propri casi in carico al Coordinatore del Servizio, individuando la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo alunno e concordando l'abbinamento alunno/operatore, secondo quanto previsto dal PEI e/o dal Progetto individualizzato che saranno costantemente monitorati per eventuali modifiche o integrazioni.

Nel caso fossero programmate in corso d'anno attività complementari che comportino una presenza dell'operatore per un numero di ore superiore a quello definito settimanalmente, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Assistente Sociale del Comune.

In caso di assenza dell'alunno l'operatore sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro dell'alunno medesimo alla scuola frequentata. Il periodo di sospensione non darà diritto a nessun riconoscimento economico da parte dei Comuni. Qualora l'assistente non sia preventivamente informato dell'assenza dell'alunno sarà riconosciuta esclusivamente la prestazione per la prima ora di servizio; nulla sarà dovuto qualora la assenza sia stata comunicata preventivamente al coordinatore di servizio.

4 - Direzione generale, verifiche e monitoraggio

Ai Committenti compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale e la verifica del corretto raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario, mediante il personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dal PEI e nel Progetto Individualizzato, che verranno costantemente monitorati dal servizio sociale professionale per eventuali integrazioni, modificazioni ed aggiornamenti. La metodologia di lavoro viene resa operativa dall'Aggiudicatario coerentemente con le direttive generali disposte dal servizio sociale professionale e dal capitolato d'appalto.

Il personale adibito allo svolgimento del servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure di intervento stabilite e concordate nel PEI / Progetto Individualizzato. L'Assistente Sociale comunale o il responsabile dell'Ente Comunale, a fronte di accurata valutazione professionale potrà richiedere la sostituzione dell'operatore ritenuto non idoneo per la mansione o per la specifica situazione.

Per ogni anno scolastico di affidamento del Servizio, sono previsti i seguenti incontri con ogni Committente:

- *equipe di lotto* alla presenza del Coordinatore e degli Assistenti Sociali/responsabili di Area dei Committenti facenti parte del medesimo lotto;
- *equipe di servizio per la programmazione dei piani di lavoro*: prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, verrà effettuato un incontro tra l'Assistente Sociale del Comune ed il coordinatore dell'Aggiudicatario per la presentazione iniziale dei casi, la condivisione delle ore assegnate e degli abbinamenti;
- *equipe periodica bimestrale* tra Coordinatore e l'Assistente Sociale del singolo Comune per il monitoraggio in itinere dei casi seguiti e dell'andamento del servizio;
- *due incontri annuali per ciascun Comune con gli assistenti autonomia, il coordinatore e l'Assistente Sociale comunale*: gli incontri saranno svolti due volte l'anno per la condivisione del progetto di servizio; permetteranno una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'approccio metodologico, sull'efficienza (adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi), sull'efficacia (grado di realizzazione degli obiettivi), sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e i punti di forza del lavoro svolto;
- *incontri specifici in caso di particolari necessità, su richiesta di una delle parti* cui parteciperanno gli operatori ritenuti necessari per la situazione specifica.

5 - Partecipazione degli utenti al controllo del servizio

Periodicamente l'utenza potrà essere chiamata ad esprimere il proprio gradimento sul servizio ricevuto attraverso verifiche di grado di soddisfazione predisposte dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso la collaborazione dell'aggiudicatario.

Il diritto dell'utente a presentare reclami e far proposte di miglioramento potrà essere esercitato rivolgendosi anche direttamente all'Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO III – PERSONALE

Art.01– Compiti dell'assistente all'autonomia

Il personale addetto all'assistenza ed all'integrazione in ambito scolastico:

- collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno alle attività scolastiche, ricreative e formative previste dal P.E.I. ed organizzate dalla scuola sotto propria responsabilità;
- presenza ad eventuali incontri con insegnante di sostegno e/o genitori al fine di garantire una prestazione qualificata ed omogenea nei confronti dell'alunno disabile.
- accompagna l'alunno disabile nelle uscite didattiche, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate e autorizzate, a sostegno degli insegnanti responsabili presenti e previa autorizzazione dell'Assistente Sociale Comunale, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi in particolare nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- collabora con l'insegnante, in aula o nei laboratori, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- collabora, sotto la diretta responsabilità della scuola, nelle forme e nei tempi concordati con l'Assistente Sociale Comunale, visti i progetti individualizzati, alla realizzazione di iniziative e

attività previste durante l'orario scolastico, con cui la scuola e i servizi territoriali mirano all'integrazione nel territorio;

- partecipa alla stesura del P.E.I. contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- potrà presenziare ad eventuali momenti di recupero funzionale previste nel PEI e calendarizzati in orario scolastico, affiancando l'alunno e facendosi mediatore di semplici indicazioni del terapeuta;
- concorda qualsiasi tipo di comunicazione alla famiglia con l'insegnante di sostegno e nel caso di comunicazioni ricevute dai genitori, condividerle con gli insegnanti;
- può affiancare con ruolo educativo l'alunno con disabilità durante il momento della mensa operando per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo, fatti salvi i compiti di assistenza di base previsti per il profilo professionale del personale ATA scolastico;
- può affiancare con ruolo educativo l'alunno con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, laddove vi siano obiettivi di recupero e/o di conquista dell'autonomia personale, fatti salvi i compiti di assistenza di base previsti per il profilo professionale del personale ATA scolastico;
- può collaborare, se richiesto, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili;

Al fine di favorire l'integrazione sul territorio degli alunni con disabilità e garantire la continuità relazionale-educativa, l'assistente opera per il raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto individualizzato, collaborando con i servizi specialistici e le agenzie formative/ricreative individuate.

L'assistente è altresì tenuto a:

- redigere annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornire, secondo le modalità individuate dall'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni, tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento programmati dal proprio datore di lavoro;
- dare immediata comunicazione al proprio coordinatore di ogni problema di natura relazionale, di gestione del servizio, di comunicazione con la scuola-servizi e/o la famiglia.

Art. 02 - Requisiti del personale

Le prestazioni dovranno essere effettuate da figure professionali che hanno compiuto il 18° anno di età in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente con formazione in ambito umanistico-educativo-assistenziale (a titolo puramente esemplificativo: assistente educativo, operatore socio-assistenziale, diploma magistrale, diploma di liceo socio-psico-pedagogico...) e idonee a svolgere prestazioni educativo-assistenziali nell'ambito della programmazione educativa formulata per l'alunno in situazione di disabilità; in assenza del titolo sopra richiesto, dovranno avere maturato esperienza nel settore dell'assistenza delle persone disabili almeno triennale alla data di indizione del bando. Il Comune si riserva la facoltà di accettare altri titoli di studio equipollenti, rilasciati anche da altri Stati della Comunità Europea.

Il personale "jolly", con funzione di assicurare la continuità delle prestazioni dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti sopra elencati.

Il personale dovrà avere un inquadramento contrattuale almeno di Livello C1 (CCNL per i lavoratori delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavoro-Cooperative Sociali) e con contratto di lavoro subordinato anche a tempo parziale e determinato.

Il personale dovrà essere dotato di specifico cartellino di riconoscimento fornito dall'Aggiudicatario, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

In caso di cambio gestione rispetto all'attuale aggiudicatario, si stabilisce per l'Aggiudicatario l'impegno di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente.

L'Aggiudicatario:

- si impegna a garantire la continuità del personale sul medesimo alunno a garanzia di qualità dell'intervento;
- è tenuto a fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo ed i Curriculum Vitae degli operatori di cui intende avvalersi (figure professionali, qualifica, livello, titolo di studio, recapito telefonico). Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi del personale utilizzato per le sostituzioni;
- deve assicurare il servizio programmato anche in caso di assenza di uno o più operatori, provvedendo all'immediata sostituzione o comunque non oltre le 24 ore salvo diverso accordo con il Servizio Sociale professionale per specifiche situazioni;
- deve provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi negligenze ovvero ritenuto inidoneo per lo svolgimento del servizio ad insindacabile giudizio del Servizio Sociale professionale del comune di competenza;
- deve garantire, in caso di cambio operatore, un adeguato passaggio di informazioni tra gli operatori e, se ritenuto opportuno dal Servizio Sociale professionale, almeno una settimana di compresenza con oneri a proprio carico;

Ogni variazione di personale dovrà essere comunicata almeno quindici giorni prima se programmabile e tempestivamente in caso di assenza non programmata.

Art. 03 - Coordinatore

Dovrà essere individuato un **coordinatore per ogni lotto** dotato di capacità professionali e di un'esperienza almeno triennale specifica nel ruolo e nel servizio oggetto di gara, che sarà il referente per i Comuni di competenza rispetto a tutte le questioni organizzative, tecniche e di gestione delle risorse umane ed economiche. Prima dell'avvio del servizio, dovrà essere comunicato a ciascun Committente il nominativo del Coordinatore, allegando specifico curriculum vitae dettagliato, qualifica e livello di assunzione, recapiti e sede di svolgimento del servizio.

Il Coordinatore dovrà essere reperibile telefonicamente e mediante e-mail dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per far fronte ad eventuali urgenze e/o necessità impreviste (assenze del personale) e per gestire le comunicazioni relative alle assenze degli alunni, fungendo da unico riferimento per tali comunicazioni al fine di poter avvisare tempestivamente il personale addetto all'assistenza.

Il Coordinatore dovrà altresì essere disponibile a raggiungere le sedi comunali di ciascun committente entro 90 minuti in caso di situazioni di urgenza e necessità che richiedano, ad insindacabile giudizio dei Committenti, la presenza fisica del Coordinatore.

Il servizio di coordinamento, remunerato all'interno del costo orario a base di gara, è elemento organizzativo necessario allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento e pertanto deve essere garantito dall'Aggiudicatario senza richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.

Art. 04 - Rapporti con il personale

Il personale avrà un rapporto di lavoro esclusivo con l'Aggiudicatario, restando a carico di quest'ultimo tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare le norme civili previdenziali e contrattuali previste a favore del personale, secondo i livelli del CCNL vigente.

Dovranno essere osservate scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, dovranno essere assolti tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2014 in caso di aggiudicazione dell'affidamento e conseguentemente all'attivazione del servizio che comporti contatti diretti e regolari con minori, l'Aggiudicatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità la regolarità rispetto all'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispetto al personale impiegato.

L'Aggiudicatario deve altresì garantire adeguata formazione ed informazione a tutto il personale utilizzato per i servizi oggetto del presente affidamento, in materia professionale e di privacy, oltre che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi da interferenza.

TITOLO IV – RAPPORTI CONTRATTUALI ED ECONOMICI

Art.01 - Obblighi e oneri dell'aggiudicatario

La Ditta Aggiudicataria si impegna a:

- garantire la realizzazione del progetto di servizio come presentato e valutato e nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato d'appalto;
- attivare a proprio carico, nel corso della durata del contratto, iniziative di formazione, supervisione e aggiornamento per tutto il personale secondo il piano presentato nell'offerta;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, al momento in cui si svolge il servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679; a tal fine la ditta aggiudicataria viene nominata incaricata del trattamento dei dati che acquisirà durante lo svolgimento del servizio.
- comunicare ai Committenti e documentare ogni eventuale cambiamento della propria ragione sociale.

Art.02 - Verifiche e controlli tecnico-operativi

Precedentemente alla stipula del contratto si procederà all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 nonché a tutti gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

I Committenti ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 50/2016 si riservano, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato d'appalto.

La verifica dell'andamento del servizio compete al Direttore dell'esecuzione nominato dal committente che si avvarrà di una relazione almeno annuale sul servizio da parte dell'ente aggiudicatario.

Qualora, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art.03– Modalità di rendicontazione delle prestazioni

Entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo, la Ditta Aggiudicataria trasmetterà a ciascun Comune Committente per le prestazioni di competenza, su modulistica predisposta dalla stessa e concordata con il Servizio Sociale Comunale, il prospetto mensile riepilogativo delle prestazioni effettuate da ogni singolo operatore vistato dal Dirigente scolastico e/o dal referente scolastico incaricato, per ogni singolo utente.

Art.04 - Corrispettivi e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Comune – punto ordinante, che avrà stipulato specifico contratto applicativo con l'Aggiudicatario nell'ambito dell'accordo quadro del lotto al quale il comune aderisce. Ciascuna fattura dovrà riportare il corretto identificativo CIG comunicato dal Committente per ogni contratto applicativo, correlato al CIG MASTER del lotto.

Il pagamento delle fatture avverrà da parte dei singoli Comuni, entro 30 giorni, una volta terminate con esito positivo le verifiche di legge e il regolare svolgimento del servizio.

Il corrispettivo non è soggetto a revisione, fatto salvo quanto previsto al Titolo I, art. 6..

La richiesta di revisione, soggetta al termine perentorio di presentazione al Committente entro i tre mesi successivi alla sottoscrizione dei rinnovi o dei nuovi contratti, deve illustrare dettagliatamente gli effetti sul prezzo del servizio generati dall'aumento del costo del personale imposto all'Organizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art.05 – Sede operativa

In fase di esecuzione dell'appalto e prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario si impegna a dotarsi di una sede operativa entro un raggio di 50 km calcolati su itinerario di percorrenza stradale o comunque ove diversamente ubicato che garantisca di raggiungere l'intervento presso il Comune

Capofila entro 90 minuti in caso di interventi d'urgenza e necessità richiesti dal Committente a suo insindacabile giudizio.

Art.06 – Subappalto

È consentito il subappalto del servizio oggetto del Capitolato d'appalto, per soddisfare specifiche esigenze di servizio che apportino significative migliorie alla qualità dei progetti individuali e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.07 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pena la nullità del contratto.

Art.08 – Polizze assicurative

L'aggiudicatario è tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della nota con la quale le sarà comunicata l'aggiudicazione, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente Capitolato d'appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale della Ditta aggiudicataria nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 4.000.000,00 per ogni sinistro, 4.000.000,00 per danni a persone e 2.500.000,00 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo dell'affidamento. L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero ai Committenti, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto, dipendente della ditta aggiudicataria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'aggiudicazione.

Art.09 – Inadempienze e penalità

In caso di inadempimento senza giusta causa, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di penalità il cui importo andrà da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 3.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempimento stesso ed alla recidività.

Fermo restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 c.c., qualora il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e/o non rispondente alle normali esigenze per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta Aggiudicataria, i Committenti applicheranno, con atto discrezionale dei singoli Responsabili dell'Area Servizi alla Persona, senza pregiudizio per ogni altra azione in merito, le seguenti penali:

- interruzione ingiustificata del servizio e/o mancata sostituzione del personale – € 500,00 per ogni prestazione non svolta;
- personale adibito al servizio privo dei requisiti richiesti – € 500,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- violazione e/o mancato rispetto di quanto offerto nel progetto qualitativo – € 250,00 per ogni violazione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza - € 1.000,00 per ciascuna violazione;
- comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti - € 500,00 per ogni violazione
- inosservanza di leggi, del capitolato e delle disposizioni riguardanti il servizio svolto – € 1.000,00 per ogni violazione.

Le violazioni di cui sopra dovranno essere contestate per iscritto all'Aggiudicatario e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare le proprie contro-deduzioni e giustificazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Qualora, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui i Responsabili dell'Area

Servizi alla Persona considerino insoddisfacenti le motivazioni pervenute, si procederà all'applicazione delle penali come sopra riportato.

Nel caso di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del servizio i Committenti, per garantirne la continuità, potranno far svolgere il servizio da altri, addebitando all'aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dei Committenti di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.10 – Risoluzione del contratto e recesso

Ai sensi degli artt. 1453, 1454 e 1456 del c.c. il Committente può, tramite diffida, chiedere all'Aggiudicatario di conformarsi alle prescrizioni nei seguenti casi:

- qualora vengano effettuate almeno tre contestazioni per contravvenzioni al capitolato e allegati o alle disposizioni di legge e/o regolamenti relativi al servizio;
- prolungata e/o ripetitiva interruzione del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli impegni contrattuali assunti verso il Comune;
- quando l'Aggiudicatario si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o quando sia dichiarata fallita o sia messa in stato di liquidazione.

Se entro il tempo stabilito ciò non avviene, il contratto è risolto di diritto. Resta salvo quanto previsto dall' art.108 del D.Lgs 50/2016.

La risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si verificherà di diritto, previa comunicazione scritta a mezzo PEC all'appaltatore, senza che il Committente sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario i Committenti procederanno automaticamente ad incamerare l'intera cauzione definitiva, (oppure l'intera cauzione provvisoria in caso di revoca dell'aggiudicazione), senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna, e ad agire per il risarcimento del maggiore danno subito.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Committente il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra Ditta. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dai Comuni. La gestione subentrante, a seguito dei motivi di cui sopra, assumerà l'obbligo di adempiere a quanto indicato nell'art.2 del titolo III – Personale Impiegato, del presente Capitolato d'appalto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Ai sensi dell'art.1 comma 13 della Legge 135/2012, il Committente può recedere in qualunque momento dal contratto in essere, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario, qualora quest'ultima non accetti di adeguarsi ai parametri migliorativi previsti nelle convenzioni Consip.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Qualora l'Aggiudicatario receda dal contratto senza giustificato motivo e/o giusta causa, i Committenti potranno rivalersi sulla cauzione addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'aggiudicazione ad altra Ditta.

Art.11 – Spese di contratto, di registro e accessorie

L'accordo quadro è unico per ciascun lotto e pertanto il contratto di aggiudicazione verrà stipulato con l'Ente capofila del lotto stesso; ciascun committente diverrà punto ordinante e provvederà ad avviare i conseguenti contratti applicativi con l'aggiudicatario, nell'ambito del proprio accordo quadro. Di conseguenza le fatturazioni ed i pagamenti saranno individuali per ciascun Comune.

L'aggiudicatario è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali (ed a quelle ad esso accessorie e conseguenti) dovute, nessuna esclusa, secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria e imposte di registro), nonché le spese relative ad ogni eventuale variazione apportata al contratto stesso compresa la risoluzione. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché dell'art.2 del Titolo II – Finalità, del presente Capitolato d'appalto, oltre alla decadenza dell'aggiudicazione all'inadempiente, fa sorgere a favore del Committente il diritto di incamerare la cauzione provvisoria e di affidare il servizio alla offerente che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell'inadempiente i maggiori oneri sostenuti dal Comune. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario da eventuali responsabilità civili.

Art.12 – Trattamento di dati personali e sensibili

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016/UE l'aggiudicatario assumerà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati oggetto del servizio descritto nel presente disciplinare.

L'atto di nomina sarà formalizzato in sede contrattuale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ciascun Comune punto ordinante per la propria area di competenza.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. L'aggiudicatario del servizio dovrà assolvere, in particolare, i compiti previsti dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016. Per quanto riguarda tutti i dati personali comunicati ai Committenti, essi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dai Committenti, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte sono rilevanti ai fini dell'art. 9 del presente capitolato.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicatario è comunque obbligato per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente.

Art.13 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta Aggiudicataria e il Committente circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte "in via amichevole", saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Brescia). E' esclusa la competenza arbitrale.

Fino alla soluzione della controversia l'Aggiudicatario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Art.14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d'appalto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.